

Roma, 23 marzo 2021

**Circolare n. 109/2021**

**Oggetto: Trasporto aereo – Obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione per chi detiene apparecchi a raggi X – D.Lgvo 31.7.2020, n.101, su S.O. alla G.U. n.201/2020.**

E' operativo il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, di Materiali Radioattivi e delle Sorgenti di Radiazioni ionizzanti (STRIMS) dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN).

La disposizione è rilevante, tra l'altro, per le imprese che detengono apparecchiature a raggi X previste dalla normativa sulla sicurezza dell'aviazione civile, quali gli spedizionieri merci aeree, i courier e gli handlers che, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgvo n.101/2020, devono registrarsi al nuovo sistema di tracciabilità.

La registrazione è già consentita, ma diventerà obbligatoria solo dopo 90 giorni la pubblicazione da parte dell'ISIN di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 241 del citato D.Lgvo n.101/2020).

Il sistema è raggiungibile sia dal sito <https://strims.isinucleare.it> che dal sito istituzionale dell'ISIN <https://www.isinucleare.it/>.

Ai fini della registrazione, gli operatori interessati dovranno accedere all'area riservata con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena verrà pubblicato il comunicato dell'ISIN.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Allegato uno  
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*S.O. G.U. n. 201/2020*

**DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101**  
**Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117.**

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Art. 48**

**Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22, comma 3 e 4).**

1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

2. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII.

3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le rispettive finalità istituzionali.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attivita' di cui al Titolo VIII.

5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attivita', che mettono a disposizione dell'autorita' competente.

6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

#### **Art. 241**

#### **Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.**

1. L'ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO